

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO:

1. ISCRIVERSI A CONTRIBUTENTI.IT E RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL RICORSO;
2. E'NECESSARIA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE PER IMPORTI SUPERIORI AD € 2.582,28
3. COMPILARE IL RICORSO CON I PROPRI DATI E IL VALORE DELLA LITE (IMPORTO DELL'IMU RICHIESTA A RIMBORSO)
4. PRESENTARE **L'ORIGINALE** DEL RICORSO SENZA PUBBLICA UDIENZA ENTRO **60 GIORNI** DAL DINIEGO ESPRESSO DEL RIMBORSO AL COMUNE A MEZZO PLICO RACCOMANDATO A/R SENZA BUSTA O A MANO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO;

Tutti i diritti del presente testo appartengono a KRLS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

5. **OPPURE DECORSI 90 GIORNI** DALLA NOTIFICA DELL'ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTARE **L'ORIGINALE** DEL RICORSO SENZA PUBBLICA UDIENZA AL COMUNE DI COMPETENZA A MEZZO PLICO RACCOMANDATO A/R SENZA BUSTA O A MANO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO;
6. **ENTRO 30 GIORNI** DALLA PRESENTAZIONE DELL'ORIGINALE DEL RICORSO ALL'UFFICIO, PRESENTARE UNA **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL RICORSO SENZA PUBBLICA UDIENZA**, IN CARTA SEMPLICE, ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE COMPETENZA, COMPLETA DEL MODELLO IMU RT 2012, DEGLI ALLEGATI INDICATI NEL RICORSO, DELLA RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA AL COMUNE, DEL FOLIARIO E DELLA **NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO** CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO DELL'IMU CHIESTA A RIMBORSO PER CUI SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA

Tutti i diritti del presente testo appartengono a K2RLS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

TABELLA ALLEGATA. IN QUESTO MODO IL
CONTRIBUENTE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO;

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

VALORE	IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28	€. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00	€. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00	€. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00	€. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00	€. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00	€. 1.500,00

Tutti i diritti del presente testo appartengono a KZLS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

**FACSIMILE
RICORSO
SENZA PUBBLICA UDIENZA
AVVERSO IL DINIEGO
RIMBORSO IMU 2012**

Tutti i diritti del presente testo appartengono a KRLS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI _____

OGGETTO: Ricorso avverso il diniego all'istanza di rimborso IMU anno di imposta 2012.

ORIGINALE PER
IL COMUNE

Il sottoscritto _____, socio di Contribuenti.it, nato a _____ il _____, C.F. _____ residente in _____ alla via _____, domiciliato ai fini del presente atto presso CONTRIBUENTI.IT – Associazione Contribuenti Italiani – Team contenzioso tributario, sita in Napoli alla Via Roberto Bracco, 45, C.A.P. 80133 e con richiesta di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.contribuenti.it o al nr. di fax 081.19302362

PREMESSO

- che il contribuente è in regola con il versamento della quota associativa dell'Associazione Contribuenti Italiani Contribuenti.it per l'anno 2013
- che il contribuente ha avuto giusta autorizzazione, allegata al ricorso, all'uso del presente modulo
- che in data _____ notificava il modello IMU RT 2012, contenente l'istanza di rimborso dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno di imposta 2012, approvato con Circolare n. 12/E del 09.01.2013
- che con la stessa istanza significava che l'IMU è un'imposta incostituzionale per effetto del meccanismo applicativo con cui è stata congegnata ed imposta dal decreto legge nr. _____

Tutti i diritti del presente testo appartengono a ~~IS~~ **ISRLS** srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

201/2011 e di aver pagato l'IMU per un importo complessivo di Euro _____ secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente come di seguito riportati:

- acconto € _____;
- saldo € _____;
- Che sull'istanza di rimborso è maturato il silenzio rifiuto da parte del comune di _____ ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92;

Per quanto premesso, il sottoscritto,

RICORRE

avverso il silenzio rifiuto/diniego del Comune di _____ ex art. 19 del D.Lgs. 546/92 formatosi in relazione all'istanza di rimborso dell'IMU, pagata nell'anno _____, presentata il _____ con il modello IMU RT 2012 approvato con Circolare n. 12/E del 09.01.2013 (all. N.

1)

CONTRO

Comune di _____

MOTIVI

1. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL COMUNE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 53 E 47 DELLA COSTITUZIONE.

Così come è stata disciplinata dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia) e differenziata rispetto alla originaria disciplina contenuta nel decreto legislativo sul federalismo municipale (n. 23/2011), l'IMU presenta vari e concorrenti profili di incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 (principio

Tutti i diritti del presente testo appartengono a KRLS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

di uguaglianza e ragionevolezza) e 53 (principio di capacità contributiva), nonché con l'art. 47 (tutela del risparmio e della proprietà dell'abitazione), della Costituzione repubblicana.

Come segue, in dettaglio.

1.1. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Il prelievo IMU si pone in contrasto tanto con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, quanto con il canone della ragionevolezza che ad esso si connette.

Il principio di eguaglianza impone di considerare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare le situazioni tra loro diverse.

Non è questo che accade nel caso dell'IMU. L'IMU è infatti una imposta che colpisce la titolarità di beni immobili, in modo erratico e casuale, senza considerare correttamente il loro valore e la situazione personale dei soggetti passivi.

Dati due immobili uguali o comparabili, la tassazione non è detto che sia di uguale entità, date le sperequazioni insite nelle valutazioni catastali. Inoltre, si prescinde dal fatto chi li possiede sia ricco o povero, occupato o disoccupato, abbia comprato con i frutti del proprio lavoro o abbia ereditato. La misura del nuovo prelievo non è infatti legata né a probanti e realistici dati oggettivi, né si conforma (se non marginalmente) alle differenze individuali e familiari.

Potrebbe essere obiettato che inconvenienti di questo genere erano riscontrabili anche con riferimento alla previgente ICI, che nell'IMU le aliquote sono ridotte nel caso della casa di abitazione e che si tiene marginalmente conto della presenza di figli, ma tutto questo è largamente insufficiente, se si pone attenzione alla circostanza che si pretende di tassare una

ricchezza solo virtuale e stimata, imponendo il pronto e ricorrente pagamento di somme *reali* e crescenti.

Senza voler entrare nelle complesse questioni tecnico-economiche inerenti la tassazione patrimoniale, un dato è di palmare evidenza: un tributo di tipo immobiliare può essere imposto solo nella misura in cui il soggetto passivo possa disporre di risorse, *diverse* rispetto al cespite tassato o da questo ritraibili, in misura sufficiente per pagare il tributo, dopo aver soddisfatto le necessità individuali e familiari.

E' evidente infatti che non sarebbe concretamente attuabile la vendita frazionata dell'immobile tassato per far fronte al prelievo.

Per questa ragione, forme di tassazione patrimoniale immobiliare sono tollerabili solo se commisurate a valori immobiliari ragionevoli, e se di entità moderata, tenendo conto tanto della situazione del soggetto passivo, quanto della congiuntura economica, così da permettere l'assolvimento del tributo attraverso fonti reddituali di diversa natura e origine, pur se a loro volta tassate.

Era questa la situazione dell'ICI, ed il disegno originario della stessa IMU, nel decreto sul federalismo municipale. Entrambe esentavano la casa di abitazione e si basavano su imponibili e aliquote moderate. Entrambe si potevano considerare tollerabili a regime, in contesti economici soggetti a cicli ordinari.

Non è invece questo il caso dell'IMU!

Come sarà meglio descritto anche più avanti, i criteri di determinazione della base imponibile, basati come noto su rendite catastali completamente avulse (in misura più o meno ampia, per eccesso o per difetto) dalla realtà, sono largamente erratici e intrinsecamente sperequati.

Tale erraticità risulta doppiamente enfatizzata a causa dell'incremento (fino al 60%) del coefficiente di attualizzazione delle rendite, da una parte, e dell'incremento delle aliquote di prelievo (fino al 10,6 per mille, cui quasi tutti i comuni sono stati costretti a posizionarsi).

Se a ciò si aggiunge la particolare situazione straordinaria di crisi economica, di recessione, di calo dei redditi individuali e collettivi, i difetti, le sperequazioni ed i limiti intrinseci del prelievo immobiliare risultano, nel caso dell'IMU vigente, oltre modo amplificati, contro ogni senso di ragionevolezza, dando pertanto luogo ad un *monstrum* intollerabile e contrario ai principi costituzionali.

1.2 Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

I profili di incostituzionalità sopra descritti risultano rilevanti anche in relazione al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Data la nozione corrente di capacità contributiva intesa come forza economica del soggetto, è compito del legislatore di indicare criteri oggettivi, equi e ragionevoli per determinare la base imponibile su cui commisurare il prelievo.

Nel caso dell'IMU, si è fatto riferimento alle rendite catastali rivalutate, moltiplicate per coefficienti di attualizzazione appositamente incrementati rispetto al caso dell'ICI (es. 160, invece di 100, nel caso delle civili abitazioni).

E' però a tutti noto come le rendite catastali presentino vari e rilevanti elementi di erraticità. Le classificazioni catastali si basano su criteri elaborati quasi un secolo fa, rispetto a standard costruttivi e abitativi assolutamente obsoleti, si riscontrano poi relevantissime e irragionevoli sperequazioni tra territori diversi e addirittura nell'ambito dello stesso territorio (ad es. tra immobili nei centri storici e immobili in periferia, etc.), la *fotografia* del territorio e delle consistenze immobiliari è in larga parte inadeguata e solo parzialmente aggiornata.

Muovendo da dati di partenza non rispondenti alla realtà, il risultato finale non può che essere sperequato. Alcuni immobili (sopra tutto nei centri storici delle grandi città) sono sottostimati rispetto ad altri; ma può accadere anche il caso opposto, di immobili irragionevolmente sovra stimati, in relazione ad altri di valore comparabile.

Come già notato, questi diffusi elementi di erraticità vengono amplificati dall'incremento congiunto dei coefficienti di attualizzazione e delle aliquote, nonché dalla mancata considerazione della congiuntura economica.

Laddove infatti la situazione di crisi avrebbe suggerito moderazione nella tassazione di un bene primario come la casa, si è invece fronteggiato il calo degli imponibili reddituali dovuto alla recessione, inasprendo la tassazione immobiliare, senza minimamente tener conto del fatto che vengono meno le risorse finanziarie disponibili per assolvere il tributo, e quindi in definitiva la capacità contributiva.

L'unico rimedio lasciato al contribuente che non è in grado di assolvere il tributo è quello di liberarsi della proprietà immobiliare.

Senza contare i profili di incostituzionalità di un *incentivo* del genere (tratteggiati nel successivo paragrafo), non si può fare a meno di notare che le quotazioni immobiliari sono fortemente calate, che i tempi medi di conclusione di una vendita immobiliare si sono molto allungati per la difficoltà di trovare compratori, che molte abitazioni non sono di fatto vendibili perché ipotecate, che nei casi più gravi i contribuenti meno abbienti sono posti dinanzi all'alternativa tra privarsi dell'abitazione per pagare le imposte o indebitarsi per pagarle, correndo il rischio che saranno poi i creditori ad appropriarsi della loro casa.

In un contesto del genere, è di immediata evidenza come l'IMU abbia costituito un prelievo *crescente* su una capacità contributiva *calante*, in spregio al principio costituzionale di cui all'art. 53.

1.3 Violazione del principio di tutela del risparmio e dell'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.).

E' statuito che "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme" e che "favorisce l'accesso ... alla proprietà dell'abitazione".

Rispetto a queste fondamenta, volute dai Costituenti a presidio della ricchezza nazionale e del benessere dei cittadini, è di immediata evidenza il contrasto dell'IMU, che – nella articolazione vigente - colpisce annualmente il risparmio (peraltro già tassato sotto forma di reddito) investito in immobili, e non fa salva la proprietà dell'abitazione.

E non basta! Come evidenziato infatti, lungi dal favorire l'*accumulazione* del risparmio nazionale, l'IMU ne induce la *distruzione*, per finanziare le spese correnti dei comuni.

Costringe infatti alla alienazione dei cespiti patrimoniali, sotto l'incombenza del tributo e in una situazione di crisi economica, lasciando quindi spazio ad approfittatori e speculatori, contro ogni logica di efficienza economica, oltre che di equità. Anche laddove il contribuente non fosse costretto alla dismissione, si dovrebbe comunque riscontrare un calo delle risorse disponibili per la manutenzione e dunque in ogni caso un depauperamento del patrimonio nazionale. Esattamente l'opposto di quanto stabilito nella Costituzione.

Per tutte queste concorrenti ragioni, l'IMU è un tributo incostituzionale.

Per quanto detto, il sottoscritto

CHIEDE

a norma degli artt. 30 e 33 Dlgs. 546/92 che sia fissata la data di trattazione del ricorso e

CONCLUDE

affinché l'On.le Commissione Tributaria adita voglia, ove non ritenga in attuazione di una interpretazione costituzionalmente orientata, disporre il rimborso dell'imposta chiesta a rimborso, voglia - verificata la rilevanza della questione proposta - rimettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla costituzionalità delle disposizioni istitutive dell'IMU (in particolare dell'art. 13, DL n. 201/2011), e, in esito al giudizio di costituzionalità, voglia disporre il rimborso totale o parziale delle somme di cui alla istanza di rimborso prodotta, con gli interessi come per legge.

Ai sensi del D.P.R 115/2002 si dichiara che il valore della causa è pari ad € _____,
contributo unificato: € _____

Tutti i diritti del presente testo appartengono a **KPLS** srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

Con vittoria di spese di giudizio.

1. Istanza di rimborso, modulo IMU RT 2012, con ricevuta di presentazione/spedizione.
2. Circolare n. 12/E del 09.01.2013
3. Ricevute di pagamento.
4. Autorizzazione all'uso del ricorso da parte di Contribuenti.it

Tutti i diritti del presente testo appartengono a **K&LS** srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI _____

COGNOME	
NOME	
C.F.:	

- PRESENZA ISTANZA DI SOSPENSIONE
- PRESENZA ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA
- PRESENZA DIFENSORE
- CONTROVERSIA DI VALORE PARI O SUPERIORE A €. 51.646

UFFICIO IMPOSITORE	COMUNE DI _____		
ATTO IMPUGNATO	DINIEGO RIMBORSO IMU		
TIPO D'IMPOSTA	IMU	ANNO	2012

ALLEGATI: N° 4

-	RACCOMANDATA A/R (notifica del ricorso al Comune)	n.	DEL	
---	--	----	-----	--

Tutti i diritti del presente testo appartengono a ~~KPLS~~ KPLS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

1. Istanza di rimborso, modulo IMU RT 2012, con ricevuta di presentazione/spedizione.
2. Circolare dell'Associazione Contribuenti Italiani Contribuenti.it n. 12/E del 09.01.2013
3. Ricevute di pagamento.
4. Autorizzazione all'uso del ricorso da parte di Contribuenti.it

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI _____

OGGETTO: Ricorso avverso il diniego all'istanza di rimborso IMU anno di imposta 2012.

Il sottoscritto _____, socio di Contribuenti.it, nato a _____ il _____, C.F. _____ residente in _____ alla via _____, domiciliato ai fini del presente atto presso CONTRIBUENTI.IT – Associazione Contribuenti Italiani – Team contenzioso tributario, sita in Napoli alla Via Roberto Bracco, 45, C.A.P. 80133 e con richiesta di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.contribuenti.it o al nr. di fax 081.19302362

PREMESSO

- che il contribuente è in regola con il versamento della quota associativa dell'Associazione Contribuenti Italiani Contribuenti.it per l'anno 2013
- che il contribuente ha avuto giusta autorizzazione, allegata al ricorso, all'uso del presente modulo
- che in data _____ notificava il modello IMU RT 2012, contenente l'istanza di rimborso dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno di imposta 2012, approvato con Circolare n. 12/E del 09.01.2013
- che con la stessa istanza significava che l'IMU è un'imposta incostituzionale per effetto del meccanismo applicativo con cui è stata congegnata ed imposta dal decreto legge nr. _____

COPIA
CONFORME
ALL'ORIGINALE
PER
COMMISSIONE
TRIBUTARIA

Tutti i diritti del presente testo appartengono a **K&LS** srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

201/2011 e di aver pagato l'IMU per un importo complessivo di Euro _____ secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente come di seguito riportati:

- acconto € _____;
- saldo € _____;
- Che sull'istanza di rimborso è maturato il silenzio rifiuto da parte del comune di _____ ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92;

Per quanto premesso, il sottoscritto,

RICORRE

avverso il silenzio rifiuto/diniego del Comune di _____ ex art. 19 del D.Lgs. 546/92 formatosi in relazione all'istanza di rimborso dell'IMU, pagata nell'anno _____, presentata il _____ con il modello IMU RT 2012 approvato con Circolare n. 12/E del 09.01.2013 (all. N.

1)

CONTRO

Comune di _____

MOTIVI

1. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL COMUNE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 53 E 47 DELLA COSTITUZIONE.

Così come è stata disciplinata dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia) e differenziata rispetto alla originaria disciplina contenuta nel decreto legislativo sul federalismo municipale (n. 23/2011), l'IMU presenta vari e concorrenti profili di incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 (principio

Tutti i diritti del presente testo appartengono a KRLS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

di uguaglianza e ragionevolezza) e 53 (principio di capacità contributiva), nonché con l'art. 47 (tutela del risparmio e della proprietà dell'abitazione), della Costituzione repubblicana.

Come segue, in dettaglio.

1.1. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Il prelievo IMU si pone in contrasto tanto con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, quanto con il canone della ragionevolezza che ad esso si connette.

Il principio di eguaglianza impone di considerare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare le situazioni tra loro diverse.

Non è questo che accade nel caso dell'IMU. L'IMU è infatti una imposta che colpisce la titolarità di beni immobili, in modo erratico e casuale, senza considerare correttamente il loro valore e la situazione personale dei soggetti passivi.

Dati due immobili uguali o comparabili, la tassazione non è detto che sia di uguale entità, date le sperequazioni insite nelle valutazioni catastali. Inoltre, si prescinde dal fatto chi li possiede sia ricco o povero, occupato o disoccupato, abbia comprato con i frutti del proprio lavoro o abbia ereditato. La misura del nuovo prelievo non è infatti legata né a probanti e realistici dati oggettivi, né si conforma (se non marginalmente) alle differenze individuali e familiari.

Potrebbe essere obiettato che inconvenienti di questo genere erano riscontrabili anche con riferimento alla previgente ICI, che nell'IMU le aliquote sono ridotte nel caso della casa di abitazione e che si tiene marginalmente conto della presenza di figli, ma tutto questo è largamente insufficiente, se si pone attenzione alla circostanza che si pretende di tassare una

ricchezza solo virtuale e stimata, imponendo il pronto e ricorrente pagamento di somme *reali* e crescenti.

Senza voler entrare nelle complesse questioni tecnico-economiche inerenti la tassazione patrimoniale, un dato è di palmare evidenza: un tributo di tipo immobiliare può essere imposto solo nella misura in cui il soggetto passivo possa disporre di risorse, *diverse* rispetto al cespite tassato o da questo ritraibili, in misura sufficiente per pagare il tributo, dopo aver soddisfatto le necessità individuali e familiari.

E' evidente infatti che non sarebbe concretamente attuabile la vendita frazionata dell'immobile tassato per far fronte al prelievo.

Per questa ragione, forme di tassazione patrimoniale immobiliare sono tollerabili solo se commisurate a valori immobiliari ragionevoli, e se di entità moderata, tenendo conto tanto della situazione del soggetto passivo, quanto della congiuntura economica, così da permettere l'assolvimento del tributo attraverso fonti reddituali di diversa natura e origine, pur se a loro volta tassate.

Era questa la situazione dell'ICI, ed il disegno originario della stessa IMU, nel decreto sul federalismo municipale. Entrambe esentavano la casa di abitazione e si basavano su imponibili e aliquote moderate. Entrambe si potevano considerare tollerabili a regime, in contesti economici soggetti a cicli ordinari.

Non è invece questo il caso dell'IMU!

Come sarà meglio descritto anche più avanti, i criteri di determinazione della base imponibile, basati come noto su rendite catastali completamente avulse (in misura più o meno ampia, per eccesso o per difetto) dalla realtà, sono largamente erratici e intrinsecamente sperequati.

Tale erraticità risulta doppiamente enfatizzata a causa dell'incremento (fino al 60%) del coefficiente di attualizzazione delle rendite, da una parte, e dell'incremento delle aliquote di prelievo (fino al 10,6 per mille, cui quasi tutti i comuni sono stati costretti a posizionarsi).

Se a ciò si aggiunge la particolare situazione straordinaria di crisi economica, di recessione, di calo dei redditi individuali e collettivi, i difetti, le sperequazioni ed i limiti intrinseci del prelievo immobiliare risultano, nel caso dell'IMU vigente, oltre modo amplificati, contro ogni senso di ragionevolezza, dando pertanto luogo ad un *monstrum* intollerabile e contrario ai principi costituzionali.

1.2 Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

I profili di incostituzionalità sopra descritti risultano rilevanti anche in relazione al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Data la nozione corrente di capacità contributiva intesa come forza economica del soggetto, è compito del legislatore di indicare criteri oggettivi, equi e ragionevoli per determinare la base imponibile su cui commisurare il prelievo.

Nel caso dell'IMU, si è fatto riferimento alle rendite catastali rivalutate, moltiplicate per coefficienti di attualizzazione appositamente incrementati rispetto al caso dell'ICI (es. 160, invece di 100, nel caso delle civili abitazioni).

E' però a tutti noto come le rendite catastali presentino vari e rilevanti elementi di erraticità. Le classificazioni catastali si basano su criteri elaborati quasi un secolo fa, rispetto a standard costruttivi e abitativi assolutamente obsoleti, si riscontrano poi relevantissime e irragionevoli sperequazioni tra territori diversi e addirittura nell'ambito dello stesso territorio (ad es. tra immobili nei centri storici e immobili in periferia, etc.), la *fotografia* del territorio e delle consistenze immobiliari è in larga parte inadeguata e solo parzialmente aggiornata.

Muovendo da dati di partenza non rispondenti alla realtà, il risultato finale non può che essere sperequato. Alcuni immobili (sopra tutto nei centri storici delle grandi città) sono sottostimati rispetto ad altri; ma può accadere anche il caso opposto, di immobili irragionevolmente sovra stimati, in relazione ad altri di valore comparabile.

Come già notato, questi diffusi elementi di erraticità vengono amplificati dall'incremento congiunto dei coefficienti di attualizzazione e delle aliquote, nonché dalla mancata considerazione della congiuntura economica.

Laddove infatti la situazione di crisi avrebbe suggerito moderazione nella tassazione di un bene primario come la casa, si è invece fronteggiato il calo degli imponibili reddituali dovuto alla recessione, inasprando la tassazione immobiliare, senza minimamente tener conto del fatto che vengono meno le risorse finanziarie disponibili per assolvere il tributo, e quindi in definitiva la capacità contributiva.

L'unico rimedio lasciato al contribuente che non è in grado di assolvere il tributo è quello di liberarsi della proprietà immobiliare.

Senza contare i profili di incostituzionalità di un *incentivo* del genere (tratteggiati nel successivo paragrafo), non si può fare a meno di notare che le quotazioni immobiliari sono fortemente calate, che i tempi medi di conclusione di una vendita immobiliare si sono molto allungati per la difficoltà di trovare compratori, che molte abitazioni non sono di fatto vendibili perché ipotecate, che nei casi più gravi i contribuenti meno abbienti sono posti dinanzi all'alternativa tra privarsi dell'abitazione per pagare le imposte o indebitarsi per pagarle, correndo il rischio che saranno poi i creditori ad appropriarsi della loro casa.

In un contesto del genere, è di immediata evidenza come l'IMU abbia costituito un prelievo *crescente* su una capacità contributiva *calante*, in spregio al principio costituzionale di cui all'art. 53.

1.3 Violazione del principio di tutela del risparmio e dell'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.).

E' statuito che "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme" e che "favorisce l'accesso ... alla proprietà dell'abitazione".

Rispetto a queste fondamenta, volute dai Costituenti a presidio della ricchezza nazionale e del benessere dei cittadini, è di immediata evidenza il contrasto dell'IMU, che – nella articolazione vigente - colpisce annualmente il risparmio (peraltro già tassato sotto forma di reddito) investito in immobili, e non fa salva la proprietà dell'abitazione.

E non basta! Come evidenziato infatti, lungi dal favorire l'*accumulazione* del risparmio nazionale, l'IMU ne induce la *distruzione*, per finanziare le spese correnti dei comuni.

Costringe infatti alla alienazione dei cespiti patrimoniali, sotto l'incombenza del tributo e in una situazione di crisi economica, lasciando quindi spazio ad approfittatori e speculatori, contro ogni logica di efficienza economica, oltre che di equità. Anche laddove il contribuente non fosse costretto alla dismissione, si dovrebbe comunque riscontrare un calo delle risorse disponibili per la manutenzione e dunque in ogni caso un depauperamento del patrimonio nazionale. Esattamente l'opposto di quanto stabilito nella Costituzione.

Per tutte queste concorrenti ragioni, l'IMU è un tributo incostituzionale.

Per quanto detto, il sottoscritto

CHIEDE

a norma degli artt. 30 e 33 Dlgs. 546/92 che sia fissata la data di trattazione del ricorso e

CONCLUDE

affinché l'On.le Commissione Tributaria adita voglia, ove non ritenga in attuazione di una interpretazione costituzionalmente orientata, disporre il rimborso dell'imposta chiesta a rimborso, voglia - verificata la rilevanza della questione proposta - rimettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla costituzionalità delle disposizioni istitutive dell'IMU (in particolare dell'art. 13, DL n. 201/2011), e, in esito al giudizio di costituzionalità, voglia disporre il rimborso totale o parziale delle somme di cui alla istanza di rimborso prodotta, con gli interessi come per legge.

Ai sensi del D.P.R 115/2002 si dichiara che il valore della causa è pari ad € _____,
contributo unificato: € _____

Tutti i diritti del presente testo appartengono a **IBLS** srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

Con vittoria di spese di giudizio.

1. Istanza di rimborso, modulo IMU RT 2012, con ricevuta di presentazione/spedizione.
2. Circolare n. 12/E del 09.01.2013
3. Ricevute di pagamento.
4. Autorizzazione all'uso del ricorso da parte di Contribuenti.it

DICHIARAZIONE di CONFORMITA' della COPIA del RICORSO all'ORIGINALE

Il sottoscritto _____, attesta, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 546/92, che questo ricorso è conforme all'originale notificato al Comune di _____ a mezzo raccomandata a/r / protocollo n. _____ del _____

Firma

Contribuenti.it

MAGAZINE

Tutti i diritti del presente testo appartengono a ~~ES~~LS srl e sono riservati in tutti i paesi. Il presente elaborato, allegato a Contribuenti.it Magazine del mese di Maggio 2013, è un prodotto editoriale e può essere ripreso ed utilizzato solo dai soci di Contribuenti.it dopo espressa autorizzazione. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte. Riproduzione riservata .

- Dogane** Accise armonizzate – alcol e bevande alcoliche
 Accise armonizzate - Prodotti energetici (gas naturale, benzina, gasolio ecc.)
 Accise armonizzate - Energia elettrica
 Accise non armonizzate - (oli e bitumi di petrolio)
 Dazi
 IVA Importazione
 Tasse ambientali: emissione di anidride solforosa e ossidi di azoto
 Dogane – Altro

Giochi e lotterie

ICI

ICIAP

ILOR

- Ipotecarie e catastali** Imposta ipotecaria
 Imposta catastale
 Tributi speciali catastali
 Ipotecarie e catastali – Altro

Imposta sulle assicurazioni

Intrattenimenti

INVIM

IRAP

- IRES (ex IRPEG)** Aliquote
 Conferimenti d'azienda
 Consolidato
 Crediti d'imposta
 Doppia imposizione
 Enti non commerciali
 Liquidazione ordinaria
 Liquidazione coatta e fallimento
 Operazioni straordinarie
 Paesi a fiscalità privilegiata
 Società di comodo
 Società ed enti non residenti
 Trust
 Ires (ex Irpeg) - Altro

- IRPEF** Addizionale regionale Irpef
 Addizionali comunale Irpef
 Aliquote
 Crediti d'imposta
 Detrazioni d'imposta
 Oneri deducibili
 Redditi di impresa (regime ordinario)
 Redditi di impresa (regimi sempl. e particol.)
 Redditi di lavoro dipendente e assimilati
 Redditi di lavoro autonomo
 Redditi fondiari
 Redditi di capitale
 Irpef - Altro

- IVA** Aliquote
 Crediti d'imposta
 Operazioni imponibili
 Operazioni non imponibili
 Operazioni escluse
 Operazioni esenti
 Regimi speciali
 Territorialità
 Scambi comunitari ed extracomunitari
 Iva – Altro

Pubblicità e pubbliche affissioni

Registro

Successioni e donazioni

TARSU/TIA

Tasse automobilistiche

Tassa sui contratti di borsa

TOSAP

Tabacchi e fiammiferi

Radiodiffusioni

Altri tributi

- Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica
 Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica
 Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)
 Canone per l'installazione degli impianti pubblicitari (CIMP)
 Canone per raccolta, depurazione e scarico delle acque
 Contributo unificato
 Diritto annuale CCIAA
 Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche (ISCOP)
 Imposta di soggiorno
 Imposta provinciale di trascrizione (IPT)
 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
 Imposta regionale sulle conc.ni statali beni demanio marittimo
 Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile
 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
 Imposta sulle concessioni statali
 Imposta comunale su pubblicità e pubbliche affissioni (ICPDPA)
 Tasse automobilistiche regionali
 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali
 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
 Tassa sulle concessioni regionali
 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente (TEFA)
 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Altri tributi erariali _____

Altri tributi locali _____

TABELLA A – CODICI PER INDICARE LA NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE

F01	PERSONA FISICA
F02	IMPRESA INDIVIDUALE/FAMILIARE
F03	LAVORATORE AUTONOMO/ASSOCIAZIONI PROFESSIONISTI
G04	CONSORZI
G05	COOPERATIVE
G06	ENTI NON COMMERCIALI/ONLUS
G07	FONDAZIONI
G08	SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI
G09	SOCIETA' DI PERSONE ED ENTI EQUIPARATI
G10	SOGGETTI NON RESIDENTI
A11	ALTRO

TABELLA B – DENOMINAZIONE ATTI IMPUGNATI

ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI CATASTALI
AVVISO DI ACCERTAMENTO
AVVISO DI INTIMAZIONE
AVVISO DI LIQUIDAZIONE
AVVISO DI MORA
CARTELLA DI PAGAMENTO
DINIEGO RIMBORSO
DINIEGO/REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZIONI
FERMO AMMINISTRATIVO
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
RIGETTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DI RAPPORTI TRIBUTARI
ALTRO

NOTE

La presente nota di iscrizione è composta da:

n° _____ moduli dati delle parti ricorrenti

n° _____ moduli dati delle parti resistenti

n° _____ moduli dati relativi agli atti impugnati

Data _____

Firma _____